

TAR Sardegna, Sezione I - Sentenza 26/07/2004 n. 1166
legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1

Com'è noto, il vigente sistema di ripartizione delle competenze tra organi politici ed organi burocratici degli enti pubblici si ispira al principio per cui ai primi spettano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, mentre ai secondi compete la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica. Alla luce di tale principio, l'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) assegna "ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108". Deve, pertanto, ritenersi che spetti ai dirigenti il potere di dettare ed eventualmente modificare, il regolamento di gara relativo alle procedure concorsuali. (Nel caso di specie, la proroga dei termini di presentazione dei progetti è stata decisa con deliberazione adottata dalla Giunta municipale, organo indiscutibilmente incompetente, alla stregua delle richiamate disposizioni normative, ad emanare l'atto di che trattasi).